



28203-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
del 23/09/2020

Registro generale
49143/2019 (n. 25)

Sentenza n. 2132/2020

Composta dai Consiglieri:

Vincenzo Siani	Presidente
Domenico Fiorsalisi	
Palma Talerico	
Francesco Centofanti	
Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

1) (omissis), nato il (omissis).;

Avverso l'ordinanza emessa il 25/07/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava il decreto di espulsione emesso ex art. 16 T.U. imm. dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro nei riguardi di (omissis), conseguente a sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti, respingendo l'opposizione presentata nel suo interesse.

2. Avverso tale ordinanza (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis) (omissis), ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 127, 178, 179 e 420-ter cod. proc. pen., conseguente al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'avv. (omissis) il 20/07/2019, per l'udienza celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro il 25/07/2019, per contestuale impegno professionale.

Secondo la difesa del ricorrente, il respingimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di (omissis) aveva determinato la nullità dell'udienza del 25/07/2019 e del provvedimento emesso all'esito di essa, rilevante ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., atteso che il ricorrente era stato privato del suo diritto di difesa in relazione al procedimento celebrato davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce un dato processuale incontrovertito quello secondo cui, all'udienza camerale svoltasi il 25/07/2019 davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, il difensore del ricorrente, l'avv. (omissis) aveva presentato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, adducendo di essere contestualmente impegnata presso altri uffici giudiziari.

Tanto premesso, deve rilevarsi che lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, cui ci si deve riferire per la trattazione dell'udienza del 25/07/2019, è anzitutto disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., il cui terzo comma stabilisce: «Il pubblico ministero, gli altri

destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal quarto comma della stessa previsione, a tenore del quale: «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice».

Questa disciplina deve essere ulteriormente integrata dalla previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice «provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato [...]».

La disciplina dell'udienza del procedimento di sorveglianza, dunque, deve essere estesa al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza laddove sia legittimamente impedito; impedimento che, però, deve essere documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333-01; Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343-01).

In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'avv. (omissis) (omissis), che assisteva (omissis) davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, adduceva di essere legittimamente impedita a presenziare all'udienza del 25/07/2020, depositando un'istanza di rinvio in cui rappresentava di essere contestualmente impegnata in un'udienza davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro e in un'udienza davanti al Tribunale di Crotona. Tale istanza difensiva veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sull'assunto che «nelle richieste camerali la disciplina di legittimo impedimento del difensore [...]» non trovava applicazione.

Tuttavia, le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appaiono in contrasto con la disciplina dell'udienza camerale prefigurata dal combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., cui sopra ci si è riferiti, che deve ritenersi applicabile nei procedimenti celebrati davanti al tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «L'art. 420-ter, comma

5, cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima» (Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488-01).

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso il 23/09/2020.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Vincenzo Siani

